



UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data 29-06-2015

R IL DIRIGENTE

## Relazione a Progetto di Legge qualificata

### "RILEVAZIONE DELLE PRESENZE E MODALITÀ DI VOTO IN AULA CONSILIARE"

Con la presente Legge ci si propone di risolvere, attraverso la semplificazione resa possibile dall'utilizzo di sistemi software e hardware appropriati, alcune carenze riscontrate nel corso dei lavori consiliari, come ad esempio:

- a) la rilevazione puntuale della presenza dei consiglieri in aula
- b) la verifica del numero legale ad ogni votazione
- c) il computo reale dei gettoni di presenza di cui ogni consigliere ha diritto
- d) il rispetto dei tempi di convocazione e del numero legale
- e) il conteggio dei voti al termine di ogni votazione
- f) il rispetto del principio secondo cui ogni consigliere può effettuare un solo voto.

Tale semplificazione è possibile attraverso l'utilizzo di un apposito nuovo sistema integrato, il cui costo preventivabile verrà allegato al Progetto di Legge precedentemente alla discussione della stessa in aula, che utilizzi le impronte digitali dei singoli consiglieri.

#### Nel dettaglio:

#### **A) E B): RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DEI CONSIGLIERI IN AULA E VERIFICA DEL NUMERO LEGALE**

All'**articolo 10** della Legge 11 marzo 1981, n. 21 (RIFORMA DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE, d'ora in poi "regolamento"), si stabilisce che:

*"L'Ufficio di Segreteria prende nota dei Consiglieri presenti, dei Consiglieri entrati dopo l'inizio o la ripresa dei lavori e dei Consiglieri che si assentano.*

*Il Consigliere che si assenta deve darne comunicazione alla Segreteria."*

#### Problematicità attuali in merito al punto in questione:

A parte alcune poche eccezioni, ci pare evidente che per l'Ufficio di Segreteria è impossibile controllare in continuazione l'effettiva presenza dei Consiglieri in aula, oppure verificare che chi non è presente in aula in un dato momento abbia o meno comunicato la sua assenza, sia all'interno del Palazzo per incontri o lavori inerenti il proprio ruolo oppure abbia abbandonato il Palazzo per altri impegni di tipo personale.

Risulta dunque impossibile verificare chi sia effettivamente presente a Palazzo (e dunque abbia diritto a ricevere il gettone consiliare di presenza) e chi invece si sia assentato senza darne comunicazione.

#### **Risoluzione proposta alle problematiche dei punti a) e b) dalla presente legge:**

Il conteggio dei "*Consiglieri presenti, dei Consiglieri entrati dopo l'inizio o la ripresa dei lavori e dei*



*Consiglieri che si assentano" verrà svolto automaticamente dal nuovo sistema di rilevazione ad impronte digitali.*

A partire dall'orario preciso di convocazione, sarà il software a prendere nota dell'ora d'arrivo di ogni singolo consigliere senza rischio di errori.

Anche il principio, espresso sempre all'articolo 10 del regolamento, secondo cui *"Il Consigliere che si assenta deve darne comunicazione alla Segreteria"*, viene reso automatico attraverso un calcolo continuo della presenza in aula del singolo consigliere, attraverso una "richiesta di verifica della presenza" che è il sistema stesso ad effettuare.

Nella pratica, ogni 15 minuti ogni postazione del Consiglio richiederà, attraverso l'accensione e il lampeggiamento di appositi led, di confermare la propria presenza attraverso l'apposizione delle proprie impronte digitali sul sensore.

Questo nuovo sistema permette dunque di segnalare sempre in tempo reale il numero dei consiglieri effettivamente presenti, ovvero coloro che abbiano confermato la propria presenza. In tal modo nel caso in cui a confermare la propria presenza in aula siano meno di 30 consiglieri, l'Ufficio di segreteria verifica immediatamente a monitor l'assenza del numero legale e la seduta dovrà venir sospesa.

### **C) COMPUTO REALE DEI GETTONI DI PRESENZA DI CUI OGNI CONSIGLIERE HA DIRITTO**

La nuova bozza di stesura del regolamento introduce una significativa modifica, concordata tra i gruppi consiliari, secondo cui l'intero articolo 10 del regolamento verrebbe totalmente modificato introducendo il principio che il computo dei gettoni debba venir elaborato come di seguito:

*"1. Il primo appello deve avvenire non oltre 15 minuti successivi all'orario di convocazione indicato dall'Ufficio di Presidenza.*

*2. L'Ufficio di Segreteria prende nota dei Consiglieri presenti, dei Consiglieri entrati dopo l'inizio o la ripresa dei lavori e dei Consiglieri che si assentano.*

*3. Il Consigliere che si assenti dall'aula consiliare per qualsiasi motivo deve darne comunicazione all'Ufficio di Segreteria. Nel caso in cui si assenti dall'aula ma non da Palazzo, e solo per motivi connessi al proprio ruolo consiliare, deve segnalare tale condizione all'Ufficio di Segreteria che lo annota in apposita scheda. Se invece il Consigliere si assenta da Palazzo per motivi personali o professionali, deve consegnare allo stesso Ufficio la tessera magnetica che abilita la sua postazione al sistema microfonico e alla votazione elettronica.*

*4. Anche al fine del corretto computo dei compensi da erogarsi per la funzione consiliare, all'Ufficio di Segreteria del Consiglio Grande e Generale è affidato il compito di verificare la effettiva presenza in Aula dei Consiglieri che risultino registrati sul modulo dell'appello.*

*5. Al fine del computo di cui al precedente punto 3, al consigliere che entri in aula in ritardo rispetto all'orario dell'appello, verrà decurtato il gettone di presenza di un 10% ogni 30 minuti a partire dal quindicesimo minuto di ritardo.*



6. Al fine del computo di cui al precedente punto 3, al consigliere che esca dall'aula e da Palazzo in anticipo rispetto all'orario di fine sessione, verrà decurtato il gettone di presenza di un 10% ogni 30 minuti.

7. Saranno ritenuti assenti ingiustificati i consiglieri che, non avendo segnalato la propria assenza a norma del comma 2, non raggiungano l'aula entro cinque minuti dalla verifica delle tessere magnetiche richiesta da un qualsiasi consigliere. In tal caso, stante la mancata comunicazione all'Ufficio di Segreteria come stabilito nel precedente punto 2, al consigliere che risultasse assente ingiustificato verrà decurtato l'intero gettone di presenza della sessione in corso."

**Problematicità attuali in merito al punto in questione:**

In merito al punto 1. risulta ad oggi impraticabile effettuare il primo appello entro 15 minuti, in quanto la mancanza di puntualità di arrivo dei consiglieri imporrebbe di dichiarare nulla la convocazione e rimandarla di un'ora. Non vi è inoltre alcun tipo di richiamo per i consiglieri usualmente ritardatari.

Punti 2., 3. e 4.: risulta ad oggi impossibile, per l'Ufficio di segreteria, controllare chi si assenta dall'aula per motivi personali, uscendo da Palazzo, e chi invece si assenta per motivi connessi al ruolo di consigliere (incontri tecnici, incontri con le parti sociali, redazione di leggi e emendamenti ecc.) rimanendo dentro palazzo.

Punti 5. e 6.: Per i motivi appena descritti è impossibile calcolare manualmente la quota di gettone di presenza a cui ogni singolo consigliere ha diritto in base alla sua effettiva presenza.

Punto 7.: è forse il solo punto realizzabile, ma al momento non rispettato, in quanto evidentemente chi non ha abbandonato il Palazzo può rientrare in aula entro 5 minuti da ogni conteggio dei badge.

**Risoluzione proposta alle problematiche del punto c) dalla presente legge:**

Come visto nella spiegazione dei punti a) e b), il sistema è in grado di verificare autonomamente e senza rischio di errore la presenza, in tempo reale, di ogni singolo consigliere.

Per questo motivo è il sistema stesso a calcolare, in base al numero di conferme della propria presenza ogni 15 minuti, l'effettivo computo della quota di gettoni di presenza di cui ogni singolo consigliere abbia quotidianamente diritto.

I dati relativi alle presenze, e ai gettoni effettivamente percepiti in base ad esse, verranno pubblicati in tempo reale sul sito internet del Consiglio Grande e Generale, creando opportunamente statistiche annuali di facile lettura inerenti le presenze di ogni singolo consigliere.

**D) RISPETTO DEI TEMPI DI CONVOCAZIONE E DEL NUMERO LEGALE**

L'articolo 9 del regolamento (come modificato dall'art.2 della L.47/1994) stabilisce che:

*"Le sedute consiliari sono valide con l'intervento di almeno 30 Consiglieri, compresi i Capitani Reggenti [...]."*



*La Reggenza dispone, a mezzo appello nominale, la verifica del numero legale all'inizio di ogni seduta ovvero prima della ripresa della seduta in caso di sua interruzione.*

*Ciascun Consigliere può chiedere, quando sia necessario procedere a votazione, la verifica del numero legale.*

*In mancanza di numero legale la Reggenza sospende, per il periodo massimo di un'ora, la seduta in attesa che si formi il numero legale. Trascorso tale termine dispone lo scioglimento della seduta o sessione dichiarandola deserta."*

Problematicità attuali in merito al punto in questione:

La prassi oramai vede iniziare le sedute consiliari spesso con più di 30 minuti di ritardo, proprio per assenza del numero legale, inficiando in tal modo sulla produttività dei lavori stessi e mancando di rispetto istituzionale all'Ecc.ma Reggenza, costretta ad attendere l'arrivo dei consiglieri per evitare di sospendere i lavori.

Si possono inoltre verificare casi in cui in aula siano presenti meno dei 30 consiglieri necessari per garantire il numero legale, senza che vi sia alcun modo per interrompere i lavori nonostante la loro teorica nullità. L'unico strumento attualmente disponibile è la richiesta della verifica del numero legale solo in occasione di votazioni, e tale verifica -predisposta manualmente- è talmente farraginoso da richiedere spesso alcuni minuti, nel corso dei quali chi era assente dall'aula nel corso della discussione può tornare nella stessa, dichiarare la sua presenza, per poi abbandonare nuovamente l'aula in attesa di una successiva verifica.

Quando invece non venga richiesta la verifica del numero legale, sono i soli presenti in aula, anche se in numero inferiore a 30, a votare gli articolati di legge pur in assenza del rispetto del numero legale.

**Risoluzione proposta alle problematiche del punto d) dalla presente legge:**

Come già indicato, nel caso in cui i consiglieri che abbiano confermato la propria presenza siano meno di 30, il sistema stesso segnalerà all'Ufficio di Presidenza, a monitor, l'assenza del numero legale.

**E) CONTEGGIO DEI VOTI AL TERMINE DI OGNI VOTAZIONE**

**L'articolo 41 comma 1** del regolamento stabilisce che

*"Al termine della votazione, l'Ufficio di Segreteria verifica il risultato conteggiando il numero dei Consiglieri presenti, dei Consiglieri votanti, dei voti favorevoli, di quelli contrari e del numero degli astenuti o schede bianche o nulle."*

**L'articolo 44** del regolamento stabilisce invece che

*"Ogni proposta si intende approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei*



*Consiglieri votanti, fatta eccezione per i casi in cui la legge prevede maggioranze qualificate."*

Problematicità attuali in merito al punto in questione:

In merito all'articolo 41 del regolamento, va riconosciuto che è ampiamente non rispettato. Sono rari i casi in cui al termine di ogni votazione avvenga un effettivo conteggio dei Consiglieri presenti, votanti, favorevoli, contrari, astenuti, non votanti.

Questo di norma avviene solo quando viene richiesto il voto segreto (il tal caso il conteggio è automaticamente effettuato dal sistema informatico).

Nei casi di votazione palese non c'è alcun conteggio, ci si limita a riportare a verbale il laconico "approvato a maggioranza". Non si sa quale, non si sa di che entità, non si sa chi abbia votato in un modo e chi in un altro.

Questo non solo non aiuta la trasparenza dei lavori consiliari e dell'operato del singolo consigliere, ma come visto contraddice palesemente un articolo del regolamento.

Il motivo per cui il conteggio non avviene è che il conteggio manuale delle mani alzate, richiederebbe ad ogni votazione diversi minuti.

Anche l'articolo 44 del regolamento non viene sempre rispettato.

Ci sono molti casi, soprattutto durante la discussione di leggi di importanza limitata, in cui l'assenza del conteggio delle mani alzate finisce per considerare approvati articoli per i quali, durante la votazione, poche mani vengono alzate. Viene in tal caso dato per scontato che chi non ha alzato la mano era comunque, se appartenente alla maggioranza, d'accordo con il testo discusso.

Inutile in questi casi di disinteresse richiedere il conteggio del numero legale: in quel caso ognuno si ridesta e dunque l'assenza di voti viene falsata da una presenza (disinteressata) in aula.

**Risoluzione proposta alle problematiche del punto e) dalla presente legge:**

Il sistema di votazione in base alle impronte digitali semplifica radicalmente ogni elemento richiamato in questo punto.

Tutte le votazioni, sia palesi sia segrete, verranno effettuate attraverso il sensore di impronte digitali.

L'unica differenza sarà che nel caso di votazioni palesi l'esito del voto verrà immediatamente riassunto a schermo in maniera palese, segnalando con un led verde, associato ad ogni singolo consigliere, i voti a favore, con un led rosso ogni voto contrario e con un led giallo ogni astensione. I led associati alle postazioni di voto dei non votanti rimarranno invece spenti.

In contemporanea apparirà a monitor l'esito riassuntivo del voto, potendo sempre, per ogni votazione, avere una diapositiva immediata del numero di votanti, del numero di voti favorevoli ecc.

In termini di riduzione dei tempi di votazione i vantaggi sono evidentemente chiari a chiunque abbia mai assistito alla procedura di controllo manuale del numero dei voti per alzata di mano. Prevedendo al massimo 10 secondi per ogni votazione, anche il risparmio di tempi morti risulta



assolutamente evidente.

**F) RISPETTO DEL PRINCIPIO "UN CONSIGLIERE, UN VOTO".**

L'articolo 40 comma 4 del regolamento (come modificato dall'art.10 della L.47/1994) stabilisce che

*"4. Il Consigliere può esprimersi con l'approvazione, disapprovazione o astensione."*

A questo comma nel nuovo regolamento, concordato tra i gruppi consiliari, è stato aggiunto il seguente chiarimento:

*"Ogni consigliere può esprimere unicamente un voto, non sono ammesse deleghe di alcun tipo e per nessuna ragione. L'Ufficio di Segreteria dovrà controllare che nessun consigliere esprima più di un voto singolo. In caso di accertamenti in tal senso, l'Ufficio di Segreteria, anche su indicazione di un singolo consigliere, dovrà darne comunicazione alla Reggenza, la quale dovrà considerare nulla la votazione. Il consigliere che esprima più di un voto durante una singola votazione dovrà venir allontanato dall'aula per il resto della seduta."*

Problematicità attuali in merito al punto in questione:

Anche se venisse attuato questo principio del nuovo regolamento rimarrebbe comunque molto aleatorio.

intanto perché non si capisce come faccia l'Ufficio di Segreteria a verificare che ogni consigliere voti una sola volta.

Inoltre su segnalazione di un consigliere, che magari ha visto un altro consigliere votare per un paio di colleghi assenti, non si capisce come potrebbe la Reggenza considerare nulla la votazione non avendo essa stessa visto direttamente la scorrettezza. Non si tratterebbe della parola di un consigliere contro quella di un altro? Non si correrebbe il rischio di veder richiedere l'annullamento di ogni votazione "scomoda", nella quale magari il risultato non è stato quello sperato, semplicemente indicando qualcuno dei consiglieri contrapposti come responsabili di voto in più postazioni?

Per finire, è molto condivisibile il principio dell'allontanamento dall'aula del consigliere responsabile di votazione plurima durante una singola votazione, ma temiamo che nelle condizioni attuali non rimanga altro che un ottimo principio impresso sulla carta ma non realizzabile.

**Risoluzione proposta alle problematiche del punto f) dalla presente legge:**

Va da sé che il sistema di voto tramite impronte digitali rende impossibile l'ipotesi che un qualsiasi consigliere possa votare, oltre che per sé, anche per altri consiglieri del proprio gruppo.

Questo punto ristabilisce il principio democratico *"una testa, un voto"*, senza margini di errore, di omissione o di svista.



### **Tempistiche**

Dal punto di vista delle tempistiche previste per l'implementazione del nuovo sistema di voto, nella legge si stabilisce che entro 30 giorni dall'approvazione della Legge debba essere inviato ad imprese con sede a San Marino un bando di concorso per preventivi relativi al sistema di rilevazione delle presenze e del voto attraverso le impronte digitali, che risponda agli obiettivi introdotti nella presente legge.

Entro 60 giorni deve venir assegnato l'appalto.

Entro 90 giorni deve venir implementato il nuovo sistema in aula consiliare, il cui utilizzo in via esclusiva non potrà in ogni caso essere avviata al più tardi nel corso della prima sessione del Consiglio Grande e Generale o di una qualsiasi delle 4 Commissioni Consiliari Permanenti del gennaio 2016.

Di seguito, un calcolo di massima delle riduzioni del gettone di presenza in base alle indicazioni introdotte (sulla falsariga delle metodologie concordate nel tavolo per la realizzazione del nuovo regolamento consiliare).



Calcolo percentuali gettoni	Privati	Dip.P.A.
Gettone consiliare per ogni seduta	€ 103,29	€ 33,57
Riduzione 10%	-€ 10,33	-€ 3,36
	€ 92,96	€ 30,21
Tassazione 12%	-€ 11,16	-€ 3,63
Gettone netto per ogni seduta	€ 81,81	€ 26,59

Modello di calcolo del nuovo sistema  
Ipotesi convocazione 15-20 (5 ore)

Primi 15 minuti di assenza	€ 77,72	€ 25,26
secondi 15 minuti di assenza	€ 73,83	€ 23,99
terzi 15 minuti di assenza	€ 70,14	€ 22,79
prima ora di assenza	€ 66,63	€ 21,66
altri 15 minuti di assenza	€ 63,30	€ 20,57
altri 15 minuti di assenza	€ 60,13	€ 19,54
altri 15 minuti di assenza	€ 57,13	€ 18,57
due ore di assenza	€ 54,27	€ 17,64
altri 15 minuti di assenza	€ 51,56	€ 16,76
altri 15 minuti di assenza	€ 48,98	€ 15,92
altri 15 minuti di assenza	€ 46,53	€ 15,12
3 ore di assenza	€ 44,20	€ 14,37
altri 15 minuti di assenza	€ 41,99	€ 13,65
altri 15 minuti di assenza	€ 39,89	€ 12,97
altri 15 minuti di assenza	€ 0,00	€ 0,00
4 ore di assenza	€ 0,00	€ 0,00
altri 15 minuti di assenza	€ 0,00	€ 0,00
altri 15 minuti di assenza	€ 0,00	€ 0,00
altri 15 minuti di assenza	€ 0,00	€ 0,00